

CUORI INFORMA

Associazione per la prevenzione e riabilitazione cardiovascolare

STATUTO

Art. 1 – Costituzione- Forma giuridica – Denominazione e Sede.

1. L'Associazione è stata **costituita** nel 2010 con la denominazione “*CUORI INFORMA – Associazione per la prevenzione e riabilitazione cardiovascolare O.N.L.U.S.*”.
2. **La denominazione dell'associazione** con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore- sezione associazioni di promozione sociale- istituito ai sensi del D.Lgs 117/2017, viene automaticamente variata in “**CUORI INFORMA - APS per la prevenzione e riabilitazione cardiovascolare**”- con cessazione di efficacia delle vecchie norme relative al regime ONLUS divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore.
3. L'associazione ha sede in Genova, Via Roma 2/42.

Art. 2 – Principi

1. L'Associazione è apolitica ed apartitica e si attiene esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli associati (salvo rimborso delle spese anticipate in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli associati; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

Art. 3 – Scopi e finalità

L'Associazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti e persegue fini di solidarietà sociale e di assistenza socio-sanitaria: si occupa in particolare di attività nel campo della prevenzione e riabilitazione delle malattie cardiovascolari, promuovendo l'informazione e la sensibilizzazione, partecipando a programmi e progetti scientifici, promuovendo la ricerca, collaborando con i centri di prevenzione e riabilitazione, combattendo i fattori di rischio quali ad esempio il fumo ed il sovrappeso, promuovendo attività fisica e sportiva per uno stile di vita salutare e per un recupero funzionale, raccogliendo finanziamenti e contributi per lo svolgimento delle suddette attività.

Art. 4 – Associati –

Possono fare richiesta di adesione all'Associazione tutte le persone ed anche altri enti senza scopo di lucro che si riconoscono nel presente statuto, dichiarano di accettarlo e si impegnano ad operare per il loro conseguimento.

Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri senza discriminazione di qualsiasi natura.

Il numero è illimitato.

Art. 5 – Criteri di ammissione e di esclusione degli associati.

1. La domanda di ammissione contenente la dichiarazione dell'accettazione senza riserve dello Statuto dell'Associazione va presentata in forma scritta al Presidente dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. La deliberazione di ammissione va comunicata all'interessato ed inserita nel libro soci. In caso di rigetto la relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato che nel termine di 60 giorni può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima riunione successiva. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo punto 2; non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
2. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti motivi:
 - decesso;
 - dimissioni volontarie
 - sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - mancato versamento della quota associativa per un anno;
 - espulsione per comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali, materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui l'associato svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso entro trenta giorni ricorso al Presidente, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione. Gli associati hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione.

2. Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. E' annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. **Gli associati hanno inoltre diritto:**

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, di votare direttamente o per delega, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Segretario dell'Associazione;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. **Gli associati hanno il dovere:**

- di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa;
- di svolgere le attività precedentemente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono effettuate in modo personale, spontaneo, a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7 – Patrimonio e Risorse Economiche

Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e da beni mobili e immobili conferiti ed acquisiti anche successivamente alla costituzione e che saranno inventariati ogni anno. Essendo assente qualsiasi fine lucrativo il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ed è vietata sotto qualsiasi forma ed anche in maniera indiretta la distribuzione di utili.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Tesoriere (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

E' fatto obbligo agli organi sociali di provvedere a vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Art.8 – Organi Sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.9- Assemblea Generale degli Associati.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ed è di regola presieduta dal Presidente stesso ed in caso di sua assenza dal Vice- presidente; nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo ovvero di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene tramite avviso scritto affisso all'albo sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione almeno otto giorni prima; la comunicazione può essere effettuata anche via e-mail; è valido qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione in caso di invalidità

della prima.

L'Assemblea ordinaria viene convocata; di regola entro il mese di aprile, per l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo e della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti, per le modifiche allo statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Ciascun associato può essere portatore di non più di tre deleghe scritte.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per:

- quelle relative alla modifica dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 20 dello Statuto);
- quelle relative allo scioglimento dell'organizzazione ed alla devoluzione del patrimonio, che devono essere adottate con le modalità prevista dall'art.21 dello Statuto.

I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare il Collegio dei Revisori dei conti;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'Organizzazione;
- decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione).

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli associati per la libera consultazione.

Art. 9 bis – Su decisione motivata del Consiglio Direttivo l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui e/o distanti audio/video collegati indicati nell'avviso di convocazione, a condizione:

- che vengano rispettati il metodo collegiale ed il principio di parità di trattamento degli associati;

- che il presidente dell'assemblea, anche tramite il segretario che provvede alla verbalizzazione, possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, e possa regolare lo svolgimento dell'assemblea e constatare i risultati delle votazioni;
- che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto, su decisione dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di quindici componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti; essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, un Vicepresidente (o più Vicepresidenti), il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo).

La riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; le delibere sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Competenze del Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- predisporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il VicePresidente (o più Vicepresidenti), il Segretario e il Tesoriere;
- fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli associati;
- istituire comitati tecnico scientifici formati anche con personalità esterne all'Associazione, che forniscano consulenza e supporto all'Associazione stessa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di associato;
- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario

per la continuità della gestione non assicurata dai soci associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;

Il Consiglio Direttivo può nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'Associazione, anche un Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente o del Segretario dell'Associazione e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli associati per la libera consultazione.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni

Art. 12 – Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente.

In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione nella prima riunione e chiede la ratifica di tale nomina alla prima assemblea degli associati.

In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal vice Presidente (più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

In mancanza di Vice Presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

Art. 13 – Il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa.

Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

Il Tesoriere cura il patrimonio dell'Associazione ed in genere i rapporti di carattere economico.

Art.14 – Collegio dei revisori.

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea degli associati ed è composto da 3 membri effettivi che possono essere eletti anche tra i non associati. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio svolge le seguenti funzioni:

- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali e del bilancio di esercizio prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della relazione annuale al bilancio di esercizio e sua presentazione all'Assemblea.

Art.15 -Attività Secondarie

L' Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25 maggio 1995.

Art. 16 – Servizi di Cassa

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di Banco Posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione.

Art. 17 – Dipendenti

L'Associazione può assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure qualora siano occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta dall'Associazione.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.

Art. 18 – Collaboratori di lavoro autonomo

L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Art. 19 – Assicurazioni

Gli associati che, all'interno della stessa, svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 20 – Bilancio d'esercizio.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre; il bilancio d'esercizio redatto dal Consiglio Direttivo in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente per gli enti del terzo settore deve essere sottoposto all'approvazione

dell'Assemblea ordinaria di regola entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (e comunque entro il mese di maggio).

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; è composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno .

Art. 20 – Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli associati.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

(E' stata fatta eccezione per le modifiche necessarie per adeguare lo Statuto esistente alle disposizioni introdotte dal D.lgs 3 luglio 2017 -Codice del Terzo settore- e disposizioni integrative e correttive del D.lgs 3 agosto 2018 adottabili con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.)

Art. 21- Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea degli associati, convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 22- Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento ed i regolamenti eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli associati congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Art. 23 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Settembre 2020